



Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE N. 72 DEL 27.12.2011 "PIANO DI BACINO DEL FIUME ARNO, STRALCIO BILANCIO IDRICO. PROROGA DELLE MISURE DI SALVAGUARDIA". RATIFICA

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante *"Norme in materia ambientale"* ed in particolare la Parte II recante la disciplina della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la Parte III contenente *"norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante *"Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che ha previsto la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, stabilendo inoltre che *"Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (...) sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006"*;

RICHIAMATA, quindi, la legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i., recante *"Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"*, istitutiva delle Autorità di bacino di rilievo nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989, recante *"Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Arno"*;

VISTO l'articolo 12, comma 4, lettera e), della legge n. 183/1989 ai sensi del quale è attribuita al Comitato Istituzionale delle Autorità di bacino la competenza ad adottare il Piano di bacino;

VISTO l'art. 65 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. relativo a valore, finalità e contenuti del Piano di bacino e, in particolare, il comma 7 del medesimo ai sensi del quale *"in attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle e ai corsi d'acqua di fondo valle"*;





Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

quali misure *"sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni"* nonché il successivo comma 8 per il quale *"i Piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate"* rispetto ai contenuti del Piano previsti dalla legge;

RICHIAMATA la deliberazione del Comitato Istituzionale n. 214 del 21 dicembre 2010, con la quale è stato adottato, ai sensi dell'articolo 66 e dell'art. 145 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., il Piano di bacino del fiume Arno, stralcio Bilancio Idrico corredato del relativo rapporto ambientale ai fini dell'espletamento della procedura di VAS ed è stata, in ragione di ciò, fissata al 31 dicembre 2011 la durata delle misure di salvaguardia relative a tale Piano;

DATO ATTO CHE a dicembre 2011 non risultava ancora conclusa la procedura di VAS non essendo stato ancora emanato il decreto di parere motivato (prot. DVA -DEC- 2012- 0000061 del 27 marzo 2012 a firma del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali), pervenuto poi a questa Autorità con nota prot. DVA - 2012 - 0008009 del 3 aprile 2012;

VISTA, quindi, la nota n. prot. 5315 del 27 dicembre 2011 con cui questa Autorità segnalava al Ministero che, nelle more della convocazione del Comitato Istituzionale, non essendo ancora conclusa la procedura di VAS ed essendo in scadenza le misure di salvaguardia, avrebbe provveduto ad una proroga delle medesime con atto del Segretario Generale, portando il relativo decreto a ratifica nel primo Comitato Istituzionale utile;

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 72 del 27.12.2011 avente ad oggetto *"Piano di bacino del fiume Arno, stralcio Bilancio Idrico. Proroga delle misure di salvaguardia"*, adottato nelle more della convocazione del Comitato Istituzionale dal Segretario Generale e finalizzato a prorogare le misure di salvaguardia al 31 dicembre 2012, al fine di continuare a garantire, in attesa dell'adozione definitiva e approvazione del Piano stralcio Bilancio Idrico, una gestione ottimale





Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

della risorsa idrica, coerente con i criteri e gli indirizzi fissati nel medesimo Piano, sia con riferimento alle acque sotterranee che con riguardo a quelle superficiali e contestualmente supportare l'Autorità di bacino nell'espressione dei pareri di competenza ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;

TENUTO CONTO CHE di tale proroga si è data comunicazione con specifico avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 12 del 16 gennaio 2012 e si è provveduto, altresì, a notificare la medesima agli enti competenti con nota prot. n. 5344 del 28 dicembre 2011;

VISTO l'art. 12 della legge n. 183/1989 relativo alle competenze degli organi dell'Autorità di bacino, ed in particolare alle competenze e alle funzioni del Comitato Istituzionale e del Segretario Generale dell'Autorità di bacino;

VISTA la propria precedente deliberazione n. 221 del 18 luglio 2012 con cui è stato adottato in via definitiva il Piano stralcio Bilancio Idrico, al fine di dar corso alla procedura di approvazione ai sensi dell'art. 57 del d.lgs. 152/2006;

VISTO il verbale della seduta del 18 luglio 2012 di questo Comitato Istituzionale, costituito ai sensi dell'articolo 12, comma 3, della legge 183/1989 e successive modifiche e integrazioni;

tutto ciò premesso e considerato,

DELIBERA

Articolo 1 - Di ratificare l'allegato decreto del Segretario Generale n. 72 del 27.12.2011 avente ad oggetto "*Piano di bacino del fiume Arno, stralcio Bilancio Idrico. Proroga delle misure di salvaguardia*", dichiarandolo e confermandolo come atto proprio ad ogni conseguente effetto di legge.





Autorità di Bacino del Fiume Arno

(legge 18 maggio 1989 n. 183 art. 12)

IL COMITATO ISTITUZIONALE

Articolo 2 - Di confermare al 31 dicembre 2012 la durata delle misure di salvaguardia di cui agli articoli 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 e 27, delle misure di Piano, adottate in via definitiva con deliberazione di questo Comitato Istituzionale n. 221 del 18 luglio 2012. Gli allegati alle misure, in quanto richiamati negli articoli delle misure sopra citati, costituiscono parte integrante delle misure di salvaguardia di cui al presente articolo.

Roma, lì 18 luglio 2012.

IL PRESIDENTE

Sottosegretario di Stato
all'Ambiente, Tutela del Territorio e del Mare
(Ing. Tullio Fanelli)

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr.ssa Gaia Checcucci)

Allegato: decreto del Segretario Generale n. 72 del 27.12.2011 avente ad oggetto "Piano di bacino del fiume Arno, stralcio Bilancio Idrico. Proroga delle misure di salvaguardia".





Autorità di Bacino del Fiume Arno

DECRETO DEL SEGRETARIO GENERALE

N. 42 del 27 DIC. 2011

Oggetto: Piano di bacino del fiume Arno, stralcio "Bilancio Idrico". Proroga delle misure di salvaguardia.

IL SEGRETARIO GENERALE

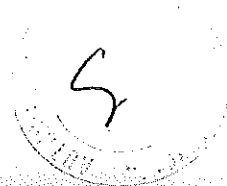
VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. recante *"Norme in materia ambientale"* ed in particolare la Parte II recante la disciplina della Valutazione Ambientale Strategica (VAS) e la Parte III contenente *"norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche"*;

VISTI, in particolare, l'articolo 95 relativo alla pianificazione del bilancio idrico in cui si stabilisce che *"la tutela quantitativa della risorsa concorre al raggiungimento degli obiettivi di qualità attraverso una pianificazione delle utilizzazioni delle acque volta ad evitare ripercussioni sulla qualità delle stesse e a consentire un consumo idrico sostenibile"* nonché l'articolo 145 ai sensi del quale è previsto che *"l'Autorità di bacino (...) definisce ed aggiorna periodicamente il bilancio idrico diretto ad assicurare l'equilibrio fra le disponibilità di risorse reperibili o attivabili nell'area di riferimento ed i fabbisogni per i diversi usi, nel rispetto dei criteri e degli obiettivi di cui all'articolo 144"* e, al fine di assicurare l'equilibrio tra risorse e fabbisogni, attribuisce alla medesima il compito di *"adottare, per quanto di competenza, le misure per la pianificazione dell'economia idrica in funzione degli usi cui sono destinate le risorse"*;

VISTI, altresì, gli articoli 53-72 del medesimo decreto, recanti la nuova disciplina in materia di difesa del suolo, nonché l'articolo 170, comma 11, ai sensi del quale *"Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della Parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'articolo 175"*;

VISTI, inoltre, gli articoli 6-7 e 13-18 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., recanti la disciplina della procedura di VAS;

VISTO il decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 recante *"Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente"*, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13, che ha previsto la proroga delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, stabilendo inoltre che *"Fino alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (...) sono fatti salvi gli atti posti in essere dalle Autorità di bacino di cui al presente articolo dal 30 aprile 2006"*;





Autorità di Bacino del Fiume Arno

VISTA, quindi, la legge 18 maggio 1989, n. 183 e s.m.i., recante *"Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"*, istitutiva delle Autorità di bacino di rilievo nazionale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 agosto 1989, recante *"Costituzione dell'Autorità di bacino del fiume Arno"*;

VISTO l'articolo 12, comma 4, lettera e), della legge n. 183/1989 ai sensi del quale è attribuita al Comitato Istituzionale delle Autorità di bacino la competenza ad adottare il Piano di bacino;

VISTO l'art. 65 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. relativo a valore, finalità e contenuti del Piano di bacino e, in particolare, il comma 7 del medesimo ai sensi del quale *"in attesa dell'approvazione del Piano di bacino, le Autorità di bacino adottano misure di salvaguardia con particolare riferimento ai bacini montani, ai torrenti di alta valle e ai corsi d'acqua di fondo valle (...)"*, le quali misure *"sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione del Piano di bacino e comunque per un periodo non superiore a tre anni"* nonché il successivo comma 8 per il quale *"i Piani di bacino possono essere redatti ed approvati anche per sottobacini o per stralci relativi a settori funzionali, che in ogni caso devono costituire fasi sequenziali e interrelate"* rispetto ai contenuti del Piano previsti dalla legge;

VISTO l'art. 66 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. relativo alla procedura di adozione e approvazione del Piano di bacino e, in particolare, il comma 1 ai sensi del quale il Piano, prima dell'approvazione, deve essere sottoposto a VAS in sede statale secondo la procedura prevista dalla parte II del medesimo decreto, nonché l'art. 18 della legge 183/1989 relativo alla procedura di adozione dei piani di bacino, in quanto compatibile;

VISTO, altresì, il decreto del Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del 28 luglio 2004, contenente le *"Linee Guida per la predisposizione del bilancio idrico di bacino, comprensive dei criteri per il censimento delle utilizzazioni in atto e per la definizione del minimo deflusso vitale, di cui all'art. 22 comma 4 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152"*, utilizzate dall'Autorità di bacino del fiume Arno nella predisposizione del Piano di bacino, stralcio Bilancio Idrico ai fini della determinazione del deflusso minimo vitale (DMV) e della definizione delle misure relative al bilancio idrico e allo stesso DMV;

RICHIAMATI i seguenti atti dell'Autorità di bacino:

- deliberazione del Comitato Istituzionale n. 177 del 31 luglio 2003, con la quale sono stati approvati ai sensi dell'articolo 12, comma 4, lettera a) della legge 183/1989 i criteri e metodi per l'elaborazione del Piano stralcio "Bilancio Idrico";
- deliberazione del Comitato Istituzionale n. 204 del 28 febbraio 2008, con la quale è stato adottato, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 18 della legge 183/1989 e dell'articolo 145 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., il progetto di Piano



Autorità di Bacino del Fiume Arno

- stralcio Bilancio Idrico e sono state contestualmente approvate le relative misure di salvaguardia;
- deliberazione n. 206 del 14 febbraio 2010, con la quale è stato adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Arno, integrato dai rappresentanti delle regioni ricadenti nel distretto e non già rappresentate nel medesimo, il Piano di gestione delle acque del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale ai sensi dell'art. 13 della direttiva 2000/60/CE e degli articoli 65 e 117 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., del quale il bilancio idrico costituisce una articolazione funzionale e territoriale relativa al bacino del fiume Arno e, al contempo, una specifica misura dallo stesso prevista per la gestione della risorsa;
 - deliberazione del Comitato Istituzionale n. 214 del 21 dicembre 2010, con la quale è stato riadottato, ai sensi dell'articolo 66 e dell'art. 145 del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., il Piano di bacino del fiume Arno, stralcio Bilancio Idrico corredato del relativo rapporto ambientale ai fini dell'espletamento della procedura di VAS;

CONSIDERATO CHE con la succitata deliberazione n. 214 del 21 dicembre 2010, in ragione e ai fini dell'esperimento della procedura di VAS in sede statale ai sensi della Parte II del decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i., il Comitato Istituzionale ha provveduto a prorogare al 31 dicembre 2011 le misure di salvaguardia relative a tale Piano;

DATO ATTO CHE nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 6 del 10 gennaio 2011 è stato pubblicato, ai sensi dell'art. 13 comma 5 e dell'art. 14 comma 1 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'avviso relativo all'adozione del Piano stralcio Bilancio Idrico e del Rapporto Ambientale e che da tale data sono decorsi i sessanta giorni della fase di consultazione e osservazione di cui al medesimo articolo 14;

DATO, INOLTRE, ATTO CHE al termine di tale fase sono pervenute alcune osservazioni, tutte depositate agli atti dell'Autorità di bacino, che risultano altresì richiamate per intero nel parere n. 752 approvato in data 17 giugno 2011, all'esito dell'istruttoria condotta ai fini VAS sulla documentazione di Piano, dalla Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale - VIA e VAS;

DATO, INFINE, ATTO CHE nelle more della formalizzazione della pronuncia di compatibilità ambientale, con decreto del Ministro dell'Ambiente, da emanare di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, sulla base delle risultanze del parere succitato n. 752 del 17 giugno 2011, l'Autorità di bacino ha comunque avviato la fase di revisione e aggiornamento del Piano stralcio Bilancio Idrico;

CONSIDERATO CHE non risulta ancora pervenuto a questa Autorità di bacino il decreto contenente il parere motivato di VAS e che, dunque, la procedura di VAS non risulta ad



Autorità di Bacino del Fiume Arno

oggi conclusa, in quanto ai fini della decisione finale di adozione definitiva del Piano e conseguente approvazione è necessario sottoporre al Comitato Istituzionale, oltre al Piano eventualmente revisionato e integrato alla luce della documentazione acquisita in fase di consultazione, anche il parere motivato di VAS;

RITENUTO, QUINDI, NECESSARIO, nelle more della convocazione del Comitato Istituzionale, in attesa dell'adozione definitiva e approvazione del Piano stralcio Bilancio Idrico, procedere alla proroga ulteriore delle misure di salvaguardia ad esso relative, al fine di garantire *medio tempore* una gestione ottimale della risorsa idrica, coerente con i criteri e gli indirizzi fissati nel medesimo Piano, sia con riferimento alle acque sotterranee che con riguardo a quelle superficiali e contestualmente supportare l'Autorità di bacino nell'espressione del parere di competenza ai sensi del R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775;

RAVVISATA l'impossibilità di convocare entro il 31 dicembre 2011 il Comitato Istituzionale per procedere alla proroga suddetta;

VISTO l'art. 12 della legge n. 183/1989 relativo alle competenze degli organi dell'Autorità di bacino, ed in particolare alle competenze e alle funzioni del Comitato Istituzionale e del Segretario Generale dell'Autorità di bacino;

tutto ciò premesso e considerato,

DECRETA

Articolo 1 - Per gli effetti di cui all'art. 66 comma 7 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. le misure di salvaguardia di cui all'art. 6 della deliberazione del Comitato Istituzionale n. 214 del 21 dicembre 2011 sono prorogate al 31 dicembre 2012.

Articolo 2 - I contenuti del presente decreto saranno resi noti, nelle forme più opportune anche avvalendosi del sito web dell'Autorità, agli enti nei confronti dei quali le misure di salvaguardia sono destinate ad esplicare efficacia.

Articolo 3 - Il presente decreto sarà portato a ratifica del Comitato Istituzionale nella prima seduta utile.

IL SEGRETARIO GENERALE

(Dr.ssa Gata Checcucci)